

del foro di Bruxelles, 85, rue du Prince Royal, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'annullamento:
 - della decisione della convenuta di annullare l'avviso COM/151/94;
 - dell'avviso COM/062/97;
 - della decisione della convenuta n. 4732 del 24 luglio 1997 di respingere il reclamo, portata a conoscenza del ricorrente il 30 luglio 1997;
- condannare la convenuta a:
 - versare al ricorrente la differenza tra il suo stipendio e quello indebitamente percepito dal candidato nominato al posto controverso in riparazione del danno morale subito a partire dalla nomina illegittima di quest'ultimo;
 - versare al ricorrente la differenza fra il suo stipendio attuale e quello che egli avrebbe percepito in grado A 3 a partire dal 28 aprile 1995 in riparazione del danno materiale subito;
 - sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta le decisioni prese dalla convenuta, a seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale il 19 marzo 1997, nella causa T-21/96, Giannini/Commissione, di annullare l'avviso di posto vacante COM/151/97, per la copertura del posto di capo dell'unità «Negozianti e gestione degli accordi sui tessuti; calzature, varie» (DG I/D/I) e di pubblicare il nuovo avviso COM/062/97, riguardante lo stesso posto.

Egli ritiene che gli argomenti addotti dalla convenuta per giustificare la nuova formulazione di un avviso corrispondente allo stesso impiego siano inesatti e sottolinea che eliminare i vizi che avevano inficiato l'atto annullato mediante l'adozione di un atto nuovo nella forma ma inficiato dagli stessi vizi tradisca lo spirito della sentenza del Tribunale.

Il ricorrente sostiene altresì che le decisioni impugnate violano il principio del legittimo affidamento e sono inficiate da un vizio di sviamento di potere.

Cancellazione dal ruolo della causa T-396/94 ⁽¹⁾ (97/C 387/48)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-396/94, Centrale Bewegingseenheid (CBE) contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 392 del 31. 12. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa T-23/97 ⁽¹⁾ (97/C 387/49)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-23/97: A EVP — Associação das Empresas de Vinho do Porto contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 131 del 26. 4. 1997.

Cancellazione dal ruolo della causa T-87/97 ⁽¹⁾ (97/C 387/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-87/97, Gustaaf van Dyck contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 166 del 31. 5. 1997.